



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **50** Reg. Deliberazioni

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019; PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEI VERSAMENTI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2021 AL 31 MAGGIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **15:00** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
SCARAMELLINI Marco	Sindaco	Presente
GRILLO DELLA BERTA Lorenzo	Vice Sindaco	Presente
DELL'ERBA Barbara Paola	Assessore Anziano	Presente
FRATTA Marcella	Assessore	Presente
MAZZA Carlo	Assessore	Presente
MASSERA Andrea	Assessore	Presente
MUNARINI Ivan	Assessore	Presente
CANOVI Francesca	Assessore	Presente
DIASIO Michele	Assessore	Presente
ROSSATTI Lorena	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in videoconferenza, ad eccezione della partecipazione in presenza fisica degli Assessori Dell'Erba e Grillo Della Berta, con l'osservanza delle modalità indicate nella propria deliberazione n. 54 in data 11 marzo 2020 e dei D.P.C.M. in materia di prevenzione del contagio da coronavirus.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 83 del 22 dicembre 2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

Letto l'art. 1, comma 816, della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, d. lgs. 285 del 30 aprile 1992, come pure l'art. 1, comma 837 che prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale);

Richiamata la disciplina inerente il canone patrimoniale, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, n. 160;

Specificato che con deliberazione di Giunta Comunale numero 6 del 20 gennaio 2021 è stata dettata una disciplina transitoria per l'applicazione del nuovo canone unico, compreso il canone mercatale, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni:

- sono stati istituiti il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il nuovo canone mercatale con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento che disciplina le due tipologie di canone succitate, comprensivo di allegati A) e B);

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*».

Visti i commi 826, 827, 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone mercatale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale numero 13 del 18 gennaio 2021, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021-2023 al 31 marzo 2021, dopo che in precedenza l'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 77 del 17 luglio 2020, aveva fissato il termine al 31 gennaio 2021;

Appreso che il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021, in forza dell'enunciato normativo dell'art. 30, comma 4, del decreto legge 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto sostegno);

Visto l'art. 53, comma 16, legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

Richiamata la Circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la quale precisa che in relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali dovuti per l'anno di riferimento, rientra nel potere dell'Ente Locale impositore disporre con propria deliberazione una adeguata proroga anche dei termini di pagamento;

Osservato che dal punto di vista teorico e della giurisprudenza amministrativa la proroga di cui trattasi è legittima in quanto adottata prima della scadenza del termine del 31 marzo 2021 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze nn. 3348/2010 e 626/2013);

Ricordato che il servizio di riscossione, accertamento e liquidazione del nuovo canone unico patrimoniale è affidato in concessione alla società San Marco Spa sino al 31 dicembre 2022 (determina dirigenziale rg 1459/2020 del 31 dicembre 2020);

Dato atto che sono in corso colloqui tra il Comune di Sondrio e il concessionario, il quale ha predisposto una prima bozza delle tariffe del canone unico e sta per terminare le simulazioni di calcolo sulle varie tipologie di fattispecie imponibili, al fine di sincerarsi che vi sia quanto meno invarianza di gettito rispetto agli introiti derivanti dai prelievi soppressi dal canone medesimo;

Specificato che le tariffe del canone unico verranno approvate entro la data del 30 aprile 2021;

Considerato il permanere dello stato di emergenza in cui versa il paese a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus che finisce comunque per impattare, anche indirettamente, sulle attività di Comune e concessionario, soprattutto per la presenza di un quadro normativo non adeguatamente stabile e soggetto a continua ed incessante evoluzione;

Ritenuto ragionevolmente che, per ragioni di economia procedimentale, ricorrano i presupposti per prorogare al 31 maggio 2021 il termine per il pagamento del canone unico per il solo anno corrente 2021, per dar modo all'Ente comunale di approvare con la dovuta ponderatezza e con la prescritta cognizione di causa le tariffe di una entrata completamente nuova per la fiscalità comunale e per dar modo al concessionario San Marco Spa di spedire con le tempistiche previste i preavvisi per il pagamento del canone al fine di evitare disagi ai contribuenti;

Visti gli artt. 48 e 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime resa in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse esposte in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prorogare, per il solo esercizio corrente 2021, la scadenza di versamento del *Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria* e del *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* al 31 maggio 2021;
3. Di dare atto che il termine indicato nel punto 5 del dispositivo della delibera di Giunta comunale numero 6 del 20 gennaio 2021, che parla di pagamento della differenza emergente tra quanto pagato sulla base delle tariffe dei tributi soppressi e quanto dovuto a titolo di canone unico - per il periodo transitorio del primo trimestre 2021- entro 60 giorni dall'approvazione delle tariffe, senza applicazione di sanzioni ed interessi, deve intendersi fissato al 31 maggio 2021, in virtù del coordinamento con la disciplina temporale recata dal presente atto;
4. Di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al concessionario San Marco Spa e di predisporre apposita informativa all'utenza, anche e soprattutto mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale comunale.

Successivamente la Giunta Comunale, valutata l'urgenza di procedere quanto prima agli adempimenti conseguenti, con ulteriore votazione unanime espressa in forma palese, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

SCARAMELLINI Marco

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **50**

Reg. Deliberazioni Anno **2021**

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019; PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEI VERSAMENTI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2021 AL 31 MAGGIO 2021.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la deliberazione sopra indicata è stata pubblicata all'albo pretorio on-line con modalità conformi all'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 il

07 APRILE 2021 Reg. N. **562**

IL MESSO COMUNALE INCARICATO

firmato digitalmente

La deliberazione sopra indicata è riprodotta nell'albo pretorio per estratto - ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del d. l. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 - mediante il sistema informatico del Comune di Sondrio. Il responsabile della riproduzione è il responsabile pro-tempore del servizio segreteria e personale, che alla data odierna è Livio Tirone.

Lì, **07 APRILE 2021**